



# Comune di TORINO DI SANGRO

c.a.p. 66020

Provincia di Chieti

Tel. 0873.913121 Fax 0873.913175

## Ordinanza n. 7 del 04 Marzo 2020

**OGGETTO:** Chiusura scuole di ogni ordine e grado, quale misura precauzionale ai fini di prevenzione della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

### IL SINDACO

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale in relazione al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19, le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1;

**VISTA** l'ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 1 del 26 febbraio 2020;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01.03.2020;

**VISTO** il D.L. n. 9 del 2.03.2020;

**VISTO** la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*";

**VISTO** in particolare l'art. 32 della citata Legge 833/1978 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";

### TENUTO CONTO:

- che l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

- che il successivo comma 5, modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. a), del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, prevede che *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale"*;
- che il comma 6 della stessa disposizione prevede anche che, *in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma*;
- che il R.D. n. 1265/1934 disciplina ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;

**RITENUTO** che a seguito della accertata presenza sui territori dei Comuni di Montenero di Bisaccia (CB) e di Vasto (quest'ultimo da oggi 4 marzo 2020) di alcuni casi di positività al CORONAVIRUS (COVID-19), risulta opportuno, relativamente alla necessità di porre in atto una compiuta azione di contenimento del virus, imporre l'assunzione immediata di ogni misura di gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica;

**PRESO ATTO** che il comune di Vasto è interessato da flussi di persone provenienti da questo Comune, che ivi transitano giornalmente per interessi scolastici e/o lavorativi;

**ATTESO** che tale situazione determina la necessità di adottare opportune misure di prevenzione, al fine di evitare il potenziale evolversi della situazione epidemiologica del virus;

**RITENUTO** pertanto necessario provvedere prioritariamente alla chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale e, conseguentemente, procedere alla sanificazione dei relativi plessi scolastici;

**RITENUTO** altresì opportuno procedere, per le medesime motivazioni, alla chiusura del Centro Diurno Anziani e del Centro Culturale Alda Merini, quali luoghi maggiormente frequentati dalla fascia di popolazione potenzialmente più esposta;

**VISTE** le indicazioni operative diramate dal Capo Dipartimento della Protezione Civile nazionale, prot. n. COVID/0010656 del 3 marzo 2020, con cui si precisano le modalità per l'attivazione dei C.O.C. (Centri Operativi Comunali) da parte dei Comuni, al fine di porre in essere le possibili azioni preventive;

**RITENUTO** pertanto, per le motivazioni sopra esposte, che sussistono le condizioni per attivare tutte le misure precauzionali a tutela della salute pubblica;

**VISTO** l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, che specifica le competenze e i poteri del Sindaco quale rappresentante della Comunità locale, ed in particolare il comma 5 del citato art. 50, che demanda allo stesso Sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica;

## **ORDINA**

1. **LA CHIUSURA**, dal giorno **5 marzo 2020** al giorno **7 marzo 2020** compreso, di tutte le scuole di ogni ordine e grado ubicate nel territorio comunale (intendendosi estesa la presente ordinanza sia al personale docente che a quello ATA),

2. **LA CHIUSURA**, per il medesimo periodo di cui al punto 1, del Centro Diurno Anziani e del Centro Culturale Alda Merini;

### **DISPONE**

1) La trasmissione del presente provvedimento:

- Al Presidente della Regione Abruzzo;
- Al Presidente della Provincia di Chieti;
- Al Prefetto di Chieti;
- Al Dipartimento della Protezione Civile Regionale;
- Al Dirigente Scolastico dell'Istituto comprensivo di Paglieta;
- Alla ASL 02 Lanciano-Vasto- Chieti;
- Al Responsabile della Polizia Municipale del Comune di Torino di Sangro;
- Al Responsabile del Servizio Manutenzione del Comune di Torino di Sangro;
- Alla locale Stazione dei Carabinieri;

2) La pubblicazione del presente provvedimento all'albo del Comune di Torino di Sangro per giorni 15;

### **INFORMA**

– che avverso il presente provvedimento può essere proposto:

a) ricorso al T.A.R. Abruzzo entro 60 giorni dalla scadenza della pubblicazione, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034;

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla scadenza della pubblicazione del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

Torino di Sangro, 04 marzo 2020

**Il Sindaco**

**Nino Di Fonso**

*Nino Di Fonso*



